



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Istanze istruttorie non accolte, mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni: non riproponibili in grado di appello

*Le istanze istruttorie, a fronte del mancato accoglimento da parte del giudice di prime cure, se non riproposte in sede di **precisazione delle conclusioni** nel giudizio di primo grado, devono ritenersi tacitamente rinunciate in primo grado e non riproponibili in grado di appello.*

Tribunale di Milano, sentenza del 7.6.2021, n. 4826

...omissis...

Preliminarmente, quanto alle questioni preliminari sollevate in relazione all'appello principale e a quello incidentale, giova rilevare quanto segue.

VV Assicurazioni s.p.a. ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis c.p.c.. Al riguardo giova osservare che l'articolazione della materia controversa mal si concilia con il giudizio meramente probabilistico previsto dall'art. 348 bis c.p.c. e rende invece opportuna la deliberazione della causa con cognizione ordinaria.

Quanto, invece, all'invocata eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dell'appello principale, la stessa è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito espressi.

Ed infatti la difesa di parte appellante formula per la prima volta in sede di appello domanda risarcitoria in via subordinata mai formulata in sede di giudizio di primo grado laddove ha chiesto: "Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale accertare e dichiarare il grado di responsabilità, nella causazione dei danni riportati nella parte anteriore del veicolo dell'appellante, nella misura, in ogni caso, non inferiore al 50%, e per l'effetto condannare in solido la società PP, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la VV Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, della somma pari ad Euro 2371,18=, da corrispondersi quale integrazione del danno subito, o della maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi legali sul capitale rivalutata dal fatto al saldo".

E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la domanda si considera nuova in appello quando viene alterato anche uno solo dei presupposti della domanda iniziale ossia soggetti, petitum o causa petendi, sicché la prospettazione di nuove circostanze che comportano il mutamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto fatto valere, introducendo nuovi temi di indagine e di decisione, altera l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia (cfr. ex multis Cass. civ. 7540/2009).

Parimenti, quanto alle istanze istruttorie formulate in atto di citazione in appello, le stesse, a fronte del mancato accoglimento da parte del giudice di prime cure, non erano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e pertanto, come pacifico in giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. 22709/2017), devono ritenersi tacitamente rinunciata in primo grado e non riproponibili in grado di appello.

Quanto, invece, all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata da VV Assicurazioni s.p.a. in ordine all'appello incidentale formulato da UU Assicurazioni s.p.a., la stessa non può trovare accoglimento. Ed infatti, parte appellata ha sostanzialmente aderito ai motivi di appello svolti dall'appellante principale con ciò richiamandoli implicitamente per relationem così come formulati dallo stesso appellante nel proprio atto di appello.

Avuto riguardo, invece, all'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dell'atto di appello incidentale per avere formulato, in via subordinata, una domanda nuova, la stessa deve ritenersi fondata in quanto per la prima volta in secondo grado UU Assicurazioni s.p.a. formula domanda di accertamento del grado di responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nel sinistro e, per l'effetto, di condanna di PP s.n.c. e di VV Assicurazioni s.p.a. secondo il grado di responsabilità attribuito alla prima. In sede di precisazione delle conclusioni aveva, diversamente, formulato in via subordinata domanda di accertamento della responsabilità di PP s.n.c. e VV Assicurazioni s.p.a. senza alcun riferimento alle quote di responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro.

Quanto al merito, l'appello principale e quello incidentale, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e meritano dunque accoglimento.

Va premesso che in tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena di veicoli in movimento trova applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi, e quindi con esclusione del primo e dell'ultimo veicolo della colonna - l'art. 2054 c.c. con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ed ancorché uno solo dei conducenti e/o l'autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni; nel caso, invece, di scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati determinato dalla spinta meccanica in avanti impressa all'ultima vettura dovuta al sopraggiungere di un veicolo veloce, non trova applicazione la presunzione di uguale colpa, ex art. 2054 c.c., comma 2, a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in quanto l'unico responsabile degli effetti delle

collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando l'ultimo dei veicoli della colonna (cfr. in tal senso da ultimo Cass. civ. 15788/2018, Cass. civ. 4021 del 2013 e Cass. civ. 18234/2008).

Orbene, nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto di dover applicare il principio previsto dall'art. 2054 c.c., comma 2, concludendo nel senso del rigetto integrale della domanda formulata da *omissis* nei confronti di PP s.n.c. e di VV Assicurazioni s.p.a., proprietario e assicuratore dell'ultimo veicolo.

Tale conclusione deve ritenersi errata per almeno due ordini di motivi.

In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità sopra rammentata ritiene applicabile il disposto di cui all'art. 2054 c.c., comma 2 alla sola ipotesi dei veicoli c.d. intermedi, con esclusione, quindi, del primo e dell'ultimo e, quindi, in relazione ai soli conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato).

Ebbene, nella specie il *omissis* e *omissis* non erano i conducenti dei veicoli della medesima coppia tamponante e tamponato, ovvero i veicoli intermedi, ma erano rispettivamente il secondo veicolo di quelli in colonna e l'ultimo veicolo.

In secondo luogo, la pronuncia del giudice di pace deve ritenersi errata anche e soprattutto alla luce della dinamica del sinistro, come può evincersi dalle emergenze processuali.

Avuto riguardo alla valenza confessoria dei moduli CAI, deve rammentarsi, com'è noto, che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (cfr. in tal senso Cass. Civ., sez. un. 10311/2006 e, da ultimo, Cass. Civ. 16376/2010).

Quanto, invece, alle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado all'udienza del 15.06.2016, le stesse non possono ritenersi attendibili in quanto, considerato che la valutazione di veridicità della deposizione deve essere compiuta alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. Civ. 21239/2019), nella specie l'eventuale interesse dei testi ad un determinato esito della lite tenuto conto che i testi escussi, *omissis*, erano i conducenti coinvolti nel tamponamento, è elemento di importanza significativamente rilevante al fine di non poter ritenere credibili le deposizioni rese.

Deve inoltre rilevarsi che le dichiarazioni, quand'anche attendibili, risulterebbero in ogni caso inficcate da inutilizzabilità in quanto vertenti su circostanze valutative, laddove i testi hanno riferito in ordine alla violenza o meno dell'urto e alla velocità dei veicoli coinvolti.

Quanto, infine, alle risultanze peritali, deve preliminarmente ritenersi che le stesse risultano solo in parte condivisibili dal Tribunale, laddove suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esauritiva valutazione della documentazione prodotta *omissis*.

PQM

Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello principale proposto da *omissis* e in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 2185/2018 depositata dal giudice di pace di Milano in data 14.03.2018, accerta la responsabilità esclusiva del sinistro in capo a XX e, per l'effetto, condanna PP s.n.c. di XX e VV Assicurazioni s.p.a. al pagamento in favore di *omissis* della somma di Euro 5.388,06, oltre accessori come in motivazione, tenuto conto dell'acconto corrisposto dalla compagnia VV Assicurazioni s.p.a. ante causam in data 7.8.2015 da imputarsi in applicazione dei criteri esposti in motivazione; in accoglimento dell'appello incidentale proposto da UU Assicurazioni s.p.a., condanna PP s.n.c. di XX e VV Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne UU

Assicurazioni s.p.a. di quanto quest'ultima ha corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di capitale, interessi e spese; rigetta ogni ulteriore domanda formulata da *omissis* e da UU Assicurazioni s.p.a. nei confronti di PP s.n.c. di XX e VV Assicurazioni s.p.a.; condanna PP s.n.c. di XX e VV Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere a *omissis* e ad UU Assicurazioni s.p.a. le spese di lite che si liquidano per ciascuno per il primo grado di giudizio in Euro 1.205,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e per il presente grado di giudizio in Euro 1.720,00 per compensi, Euro 147,00 per contributo unificato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; pone definitivamente a carico di PP s.n.c. di XX e VV Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro e nelle rispettive qualità, le spese di c.t.u. e di c.t.p. sostenute nel primo grado di giudizio; compensa integralmente le spese di lite tra le parti appellante *omissis*, UU Assicurazioni s.p.a. e *omissis*.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

